

STUDIO ASSOCIATO VINCIARELLI M,R.B. e P.

Dottori Commercialisti-Revisori Ufficiali dei Conti

Viale del Fiore, 32 - 01021 ACQUAPENDENTE (VT)

Tel.0763/734454 - C. F./ P. I.V.A.: 01843140565

e.mail: **studiovinciarelli@gmail.com**

OGGETTO: - Adempimenti chiusura annuale dei conti al 31/12/2018.

- Legge di Bilancio 2019 - Novità fiscali

La fine dell'anno comporta, per le aziende in contabilità ordinaria e semplificata, una serie di adempimenti piuttosto complessi, aventi lo scopo di consentire la regolare chiusura dei conti, la redazione del bilancio d'esercizio e delle dichiarazioni annuali. Al fine di poter procedere a tali adempimenti, lo Studio chiede come sempre la vostra collaborazione nel volerci consegnare, possibilmente entro il 15/02/2019, i seguenti documenti:

- 1) l'INVENTARIO ANALITICO delle rimanenze al 31/12/2018, valutate specificando le quantità e il prezzo unitario di costo al netto dell'IVA, utilizzando un criterio unico per tutte le merci, prodotti e semilavorati;
- 2) il REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (eventuale);
- 3) le FATTURE di acquisto e di vendita ed ogni altro documento contabile relativo all'anno 2018;
- 4) Oltre ai documenti elencati nei precedenti punti, **per i soggetti in contabilità ordinaria:**
 - a) l'ELENCO DEI CREDITI E DEI DEBITI da cui risulti per ogni fornitore il debito al 31/12/2018 e per ogni cliente il credito alla stessa data;
 - b) la PRIMA NOTA CASSA aggiornata al 31 dicembre e gli ESTRATTI CONTO BANCARI, relativi al quarto trimestre, inerenti l'attività aziendale.

Anche per questa'anno vogliamo sottolineare l'importanza di consegnare le fatture relative al 2018 entro il 15/01/2019, e richiedere ai fornitori le fatture NON PERVENUTE entro tale data. Infatti si può detrarre l'iva sulle fatture per le operazioni effettuate nel 2018 nella liquidazione iva di dicembre se mensili o quarto trimestre se trimestrali se le fatture 2018 sono state ricevute entro il 31/12/2018, se pervenute dopo tale data andranno scalate nella liquidazione iva di ricevimento ma del 2019. Tale regola vale solo per le fatture a cavallo d'anno, per gli altri mesi per i mensili si potrà detrarre l'iva nella liquidazione di riferimento se le fatture sono ricevute entro il giorno 15 del mese successivo alla esecuzione dell'operazione, per i trimestrali entro il 15 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre. Ad esempio se una fattura di gennaio 2019 viene ricevuta il giorno 15 febbraio l'iva potrà essere detratta nella liquidazione di gennaio, se ricevuta il 17 febbraio potrà essere detratta nel mese di febbraio.

Per i trimestrali se la fattura per una operazione eseguita nel primo trimestre 2019 è stata ricevuta entro il giorno 15 maggio 2019 l'iva potrà essere detratta nella prima liquidazione trimestrale, se ricevuta dopo tale data sarà detraibile nel secondo trimestre.

Si sottolinea che fa fede la ricevuta di accettazione al sistema interscambio dell'agenzia delle entrate.

Vi ricordiamo infine la necessità di comunicare tempestivamente, ai fini IMU e TASI, ogni variazione relativa a fabbricati o ad aree edificabili e terreni (acquisti, vendite, donazioni, successioni ecc.) consegnando, presso lo studio, gli eventuali atti relativi alle variazioni nonché le VISURE CATASTALI AGGIORNATE.

Nelle pagine che seguono proponiamo di illustrarVi sinteticamente le principali novità della Legge di Bilancio 2019, e decreto legge collegato alla legge di bilancio 2019

Premessa

Le novità previste dalla legge Finanziaria 2019 in materia fiscale

Modifiche al regime forfetario

Viene introdotta una **profonda modifica al regime forfetario che consente**, nel complesso, di **estendere l'ambito di applicazione dell'istituto e ridurre le condizioni preclusive attualmente previste.**

Per effetto delle modifiche apportate, il regime forfetario troverà applicazione nel limite massimo di compensi/ricavi di **65.000 euro annui senza alcuna distinzione relativa all'attività svolta.**

Viene inoltre **consentito il passaggio al regime forfetario** – con **applicazione dell'aliquota agevolata** – a coloro che hanno aderito al regime dei minimi nel corso del 2015 **fino al completamento del quinquennio agevolato (2015-2019).**

Continuerà a trovare applicazione, invece, il **coefficiente di redditività** previsto per il calcolo del reddito imponibile e previsto tra il 40% (commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande) e l'86% (costruzioni e attività immobiliari).

Rispetto alle condizioni di applicazione del regime viene **disciplinato lo stralcio delle condizioni previste** al comma 54 (spese per lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori superiori ad euro 5.000 e costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superiore a 20.000 euro). Salvo il caso in cui sussistano condizioni di esclusione dal regime, **i contribuenti potranno accedere all'istituto qualora nell'anno precedente non abbiano avuto compensi o ricavi sopra la soglia prevista** (euro 65.000), **a prescindere dagli importi sostenuti per beni**

strumentali e collaborazioni.

Sono **esclusi** dall'ambito di applicabilità di tale istituto:

- gli **esercenti attività d'impresa, arti e professioni** che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che **controllano** direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte;
- le **persone fisiche** la cui **attività sia esercitata prevalentemente** nei confronti dei **datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o nei due periodi d'imposta precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I contribuenti forfetari, nel dettaglio, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al **15 per cento**. Nel caso di imprese familiari l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita **nella misura del 5 per cento**, a condizione che:

1. il contribuente **non abbia esercitato, nei tre anni precedenti** l'inizio dell'attività di cui al comma 54, **attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;**
2. l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
3. qualora venga proseguita **un'attività svolta in precedenza da altro soggetto**, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti.

Flat tax

A decorrere dal 2020 i contribuenti con compensi e ricavi compresi tra i 65.001 e i 100.000 euro potranno accedere ad un regime

**Saldo e stralcio
soggetti in
difficoltà**

agevolato con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell'IRAP **pari al 20%**. Per effetto dell'applicazione di tale regime, i contribuenti non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte e sono esonerati dall'applicazione dell'IVA.

Per i **soggetti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica** è prevista la **possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente per la riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 derivanti dall'omesso versamento di imposte e contributi.**

Lo stato di difficoltà sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro.

Gli interessati potranno proporre apposita istanza entro il prossimo 30.04.2019. Entro il 31.10.2019 l'Agente per la riscossione comunica al soggetto interessato l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo delle rate e la scadenza di ciascuna.

Con riferimento all'importo delle rate viene previsto che la prima rata (in scadenza il 30.11.2019) sia pari al 35% dell'importo complessivo, mentre le successive rate (di importo pari al 20% ed al 15%) devono essere versate a decorrere dal 2020 (entro il 31.07 ed il 30.11 di ogni anno).

L'importo da versare varia a seconda del valore ISEE:

VALORE ISEE E IMPORTO DA VERSARE	
Valore ISEE	Importo da versare
Fino a 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi.
Da 8.500 a 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi.
Superiore a 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi.

A tali somme si aggiungono gli agguati ed i rimborsi delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

I carichi possono essere stralciati anche se compresi in una delle precedenti definizioni dei ruoli.

Regime compensi lezioni private e ripetizioni

Viene introdotto un **nuovo regime agevolato che consente l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15% al compenso derivante da attività di lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.**

Sterilizzazione aliquote IVA e modifiche aliquote

Viene **confermata la misura dell'aliquota IVA ordinaria al 22% e agevolata al 10% per il 2019.** Vengono previsti aumenti per il 2020 (rispettivamente, al 25,2% ed al 13%)

Con riferimento all'aliquota agevolata del 10%, viene stabilito che questa trova applicazione anche con riferimento ai dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, prevenzione delle malattie, trattamenti medici e veterinari classificabili alla voce 3004 della nomenclatura combinata ex regolamento UE n. 1925/2017.

Viene inoltre specificato che **devono considerarsi compresi tra i prodotti di panetteria ordinaria anche i prodotti contenenti ingredienti e sostanze ammessi per la preparazione del pane, con la sola inclusione degli zuccheri, destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari, cereali interi, semi, erbe e spezie** (oltre a cracker e fette biscottate).

Perdite d'impresa

Per effetto delle modifiche operate dal legislatore, in materia di perdite di impresa, **per le imprese in contabilità semplificata e ordinaria, nonché per i soci di società di persone in contabilità semplificata e ordinaria si applicano le stesse regole previste per le società di capitali** (compensazione redditi della stessa natura e riporto illimitato nei periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito).

In via transitoria, con riferimento alle **perdite derivanti da imprese e partecipazioni in società a contabilità semplificata**, si applicano le seguenti **deroghe**:

1. le **perdite maturate nel 2018 sono compensabili in misura non superiore al 40% dei redditi nel 2019 e al 60% dei redditi nel 2020;**
2. le **perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.**

Viene inoltre stabilito, per **le perdite maturate nel 2017 formatesi in capo a soggetti in contabilità semplificata**, quanto segue:

1. **sono compensabili nel 2018 e 2019 in misura non superiore al**

40% del reddito;

2. sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Tassazione agevolata utili reinvestiti

Viene introdotto, a decorrere dal 2019, un regime di **tassazione agevolata degli utili reinvestiti** che consente di applicare un'aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all'utile 2018, nei limiti della somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato.

Cedolare secca immobili commerciali

Viene **confermata l'applicazione della cedolare secca al 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi ad unità classificate nella categoria C/1 di superficie fino al 600 metri quadri** escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locatè congiuntamente.

Si osservi che **la cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 "risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".**

Fattura elettronica e STS

Viene stabilito che **per le prestazioni che rientrano nella comunicazione al STS i contribuenti non possono emettere fattura elettronica**. Viene inoltre previsto che i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS possono provvedere alla memorizzazione elettronica dei dati al STS relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri.

I dati inviati al STS possono essere utilizzati solo dalle Pa per l'applicazione delle disposizioni in materia fiscale e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria.

Proroga iperammortamento

Viene **prorogata l'agevolazione del c.d. "iperammortamento"** che consente di aumentare il costo di acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive situate in Italia a favore delle imprese che effettuano investimenti secondo il modello industria 4.0. Gli investimenti devono essere effettuati entro il 2019 o entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 l'ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L'agevolazione viene concessa in misura scalare:

QUOTA IPER AMMORTAMENTO

Investimenti	Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni	170%
Da 2,5 a 10 milioni	100%
Da 10 a 20 milioni	50%
Oltre 20 milioni	Non spettante

Per i soggetti che effettuano tali investimenti viene concesso il maxi ammortamento per i beni immateriali strumentali previsti alla Tabella B della finanziaria 2017.

Estromissione immobili ditta ind.

Viene riproposta, con efficacia dal 01.01.2019, **l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8%**. L'estromissione viene prevista per gli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2018.

Recupero edilizio, risparmio energetico

Vengono **prorogate alle spese sostenute fino al 31.12.2019 le agevolazioni maggiorate previste in materia di recupero edilizio e risparmio energetico** senza modifiche sostanziali. Vengono inoltre **prorogati il bonus arredi e il bonus verde**.

Fatturazione elettronica a consumatori finali

Nel caso di **emissione di fattura elettronica nei confronti di consumatori finali**, la copia del documento elettronico viene messo a disposizione nell'area riservata solo su richiesta del consumatore finale.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene confermata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni non quotate alla data del 01.01.2019.

L'aliquota sostitutiva, a differenza dei precedenti anni, è stata innalzata ai seguenti importi:

1. 11% per le partecipazioni qualificate;
2. 10% per le partecipazioni non qualificate;
3. 10% per i terreni.

Rivalutazione beni d'impresa

Viene **riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed agli enti commerciali che non hanno adottato i principi contabili internazionali.**

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni

risultanti dal bilancio al 31.12.2017.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato a capitale o riserva. Il contribuente può affrancare tale riserva (anche parzialmente) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRES ed IRAP pari al 10%.

Il maggior valore de beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili, ed al 12% per i beni non ammortizzabili.

Canone RAI

Viene determinato a regime il **canone RAI nella misura di 90 euro**.

Bonus asili nido

Viene **umentato da 1.000 a 1.500 euro il c.d. bonus asilo nido per il triennio 2019-2021**. Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati nonché per il supporto nella propria abitazione dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Agevolazioni e contributi auto

Per i **soggetti che acquistano**, anche in leasing, e che immatricolano in Italia un veicolo di categoria M1 dal 01.03.2019 al 31.12.2021 con prezzo risultante dal listino ufficiale inferiore a 50.000 euro viene riconosciuto un contributo parametrato alle emissioni per chilometro in caso di rottamazione del precedente veicolo e un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio per chilometro senza rottamazione del precedente veicolo.

CONTRIBUTO

Con rottamazione veicolo	
CO2 g/km	Contributo
0-20	6.000 euro
21-70	2.500 euro
Senza rottamazione veicolo	
CO2 g/km	Contributo
0-20	4.000 euro
21-70	1.500 euro

Viene previsto, inoltre, il pagamento a carico dell'acquirente di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km per gli acquisti di auto nuove a decorrere dal 01.03.2019 al 31.12.2021.

IMPOSTA

Imposta	
CO2 g/km	Contributo
161-175	1.100 euro
176-200	1.600 euro
201-250	2.000 euro
Superiore a 250	2.500 euro

Tassa automobilistica veicoli storici

Viene prevista la **riduzione del 50% del pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli o motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni** in possesso del certificato di rilevanza storica e il cui riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione.

Acquisto veicoli ibridi

A favore degli **acquirenti di veicoli elettrici / ibridi di categoria L1-L3 nuovi di fabbrica, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria**, viene **previsto un contributo** pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria euro 0, 1 e 2.

Ricarica veicoli – credito d'imposta

Per i soggetti che sostengono dal 01.03.2019 al 31.12.2021 spese relative all'acquisto o la posa di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica, è riconosciuta una **detrazione pari al 50% delle spese sostenute** calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, in 10 quote annuali di pari importo. L'agevolazione trova applicazione anche con riferimento alle spese effettuate su parti comuni condominiali. Le infrastrutture di ricarica oggetto della detrazione devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

Credito d'imposta amianto

Viene introdotto un credito d'imposta a favore delle erogazioni liberali in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 finalizzate ad interventi su edifici e terreni pubblici al fine di bonificare e rimuovere l'amianto.

Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate e spetta a persone fisiche o enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille

dei ricavi annui.

Ammortamento avviamento e beni imm.

Le **quote di ammortamento relative al valore di avviamento** per le quali sono state stanziati attività per imposte anticipate non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili nei seguenti termini:

DEDUCIBILITA'	
Periodo d'imposta	Deducibilità
2019	5%
2020	3%
2021	10%
2022-2027	12%
2028-2029	5%

Imposta di registro riqualfic. atti

Viene **riconosciuta la natura di norma di interpretazione autentica all'articolo 1, comma 87 della legge Finanziaria 2018 che ha limitato l'utilizzo dell'articolo 20 TUR escludendo le ipotesi di riqualficazione degli atti soggetti ad imposta di registro.**

Esenzione imposta bollo ASD e SSD

L'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze prevista a favore di ONLUS, federazioni sportive, enti di promozione viene riconosciuta anche ad associazione e società sportive dilettantistiche.

Agevolazioni start-up innovative

Per effetto di quanto previsto dalla Finanziaria 2019 **viene innalzata l'agevolazione a favore delle start up innovative dal 30 al 40%, da fruire sotto forma di detrazione dall'imposta / deduzione dal reddito.** Nel caso di acquisizione dell'intero capitale sociale da un soggetto IRES, la percentuale di agevolazione è aumentata, per il 2019, al 50%.

Agevolazione IMU coniuge superstite

Nel caso di decesso del comodatario dell'immobile, nel caso di applicazione dell'agevolazione IMU prevista per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta, l'incentivo trova applicazione anche nei confronti del coniuge superstite in presenza di figli minori.

Acconto cedolare secca

L'acconto della cedolare secca, fissato al 95% per il 2020, passa al 100% nel 2021.

Rottamazione licenze	Viene riconosciuto un indennizzo a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in comune . L'indennizzo spetta ai soggetti di almeno 62 anni di età (57 se donne) iscritti per almeno 5 anni nella gestione IVS. La richiesta dell'indennizzo deve essere effettuata tramite apposita domanda da presentare all'INPS. L'indennizzo è pari ad euro 513.
Utilizzo contante turisti	Viene incrementato il limite di utilizzo del contante da parte dei turisti da 10.000 a 15.000 euro per i soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana.
Notifica atti giudiziari	<p>In materia di notifica per posta viene soppresso il bollo dell'ufficio postale sull'avviso di ricevimento, mentre il computo dei termini decorre dalla notifica per posta, qualora la data non risulti o sia incerta, da quanto attestato sull'avviso dal punto di accettazione (in precedenza dell'ufficio postale) che lo restituisce.</p> <p>In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo PEC, l'operatore effettua una copia digitale dell'avviso e provvede entro 5 giorni ad inviare copia dello stesso al mittente.</p> <p>In caso di mancata consegna del piego al destinatario "in persona", l'operatore postale dà notizia a quest'ultimo a mezzo raccomandata, con costo a carico del mittente. Il piego è depositato entro 2 giorni (in precedenza entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo.</p>
Contributo registratore di cassa	Ai fini dell'acquisto o l'adattamento del registratore di cassa per la memorizzazione o la trasmissione dei corrispettivi viene previsto un contributo pari al 50%, per un massimo di 250 euro per gli anni 2019-2020 . Nel caso di adattamento il massimo di spesa è pari a 50 euro. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta.
Detrazione cani guida	La detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida viene innalzata a 1000 euro annui .
Interessi passivi imprese	Non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 TUIR gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione

immobiliari	per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.
IMU immobili strumentali	Viene previsto l'aumento dal 20 al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa dell'IMU relativa agli immobili strumentali.
Soppressione IRES agevolata	Viene stabilita la soppressione dell'IRES agevolata del 12% a favore degli enti senza scopo di lucro.
Abrogazione IRI	Viene abrogato il regime IRI.
Abrogazione ACE	Viene abrogata l'agevolazione ACE.
Blocco aliquote TASI	In materia di TASI viene confermato il blocco per il 2019 del carico impositivo rispetto a quello del 2015.
Imposte pubblicitarie	I comuni hanno la possibilità di aumentare fino al 50% le tariffe dell'imposta sulla pubblicità / diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Le novità previste dalla legge Finanziaria 2019 in materia lavoro

Riduzione premi INAIL	<p>Per consentire l'applicazione delle riduzioni alle tariffe dei premi e dei contributi INAIL, con effetto dal 01.01.2019 al 31.12.2021 viene prevista la proroga dei principali adempimenti in materia di autoliquidazione. Con riferimento alla messa a disposizione delle basi di calcolo, viene prevista la proroga del termine dal 31.12.2018 al 31.03.2019, mentre per il versamento della rata di premio anticipata l'appuntamento del prossimo 16.02.2019 slitta al 16.05.2019.</p> <p>Per la denuncia delle retribuzioni, il termine del 28.02.2019 viene prorogato al 16.05.2019.</p>
Reddito di cittadinanza e pensioni	Vengono effettuati gli stanziamenti necessari per avviare il reddito di cittadinanza e modificare il sistema pensionistico.
Perequazione pensionistica e pensioni d'oro	Viene introdotta una revisione del sistema di rivalutazione delle pensioni di maggiore importo. La rivalutazione viene riconosciuta nella misura del 100% se l'assegno non è superiore a 3 volte al trattamento minimo

dell'INPS e si riduce al 40% se l'assegno è superiore a 9 volte il trattamento minimo.

Viene inoltre previsto un contributo progressivo dal 15% al 40% (per le pensioni superiori a 500.000 euro) sulle pensioni di importo almeno pari a 100.000 euro lordi su base annua non calcolate completamente su base contributiva.

Incentivi giovani autotrasportatori

Vengono **previsti incentivi, per gli anni 2019 e 2020 a favore dei giovani autotrasportatori del settore merci di età inferiore a 35 anni** e con regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un'impresa di autotrasporto merci per conto terzi (qualifica Q1, Q2 o Q3). Viene riconosciuto, a favore del lavoratore, un rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività. Il datore di lavoro, invece, potrà beneficiare di una detrazione dall'IRES per una quota pari ai rimborsi erogati, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo d'imposta.

Aumento sanzioni lavoro

Viene **previsto un aumento del 10% delle sanzioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.**

Viene invece previsto un aumento del 20% delle sanzioni in materia di somministrazione, lavoro nero, distacco e violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro.

UNIEMENS settore agricolo

Viene prorogato al 2020 l'obbligo di adozione del sistema UNIEMENS per il settore agricolo.

Maternità

Viene prevista la possibilità di posticipare il godimento del periodo di sospensione di 5 mesi esclusivamente dopo il parto.

Infortuni domestici

Viene elevata da 65 a 67 l'età massima per l'obbligo di assicurazione per le persone che svolgono in via esclusiva lavoro domestico. Il premio assicurativo unitario viene elevato a 24 euro e i gradi di inabilità necessari alla copertura assicurativa vengono ridotti al 16%.

Con la conversione in legge n. 136/2018 del DL Collegato manovra, il legislatore ha apportato alcune modifiche a quanto originariamente previsto dal DL n. 119/2018 in materia di fatturazione elettronica,

rottamazione delle cartelle, split payment ed altro ancora.

Tra le modifiche più rilevanti segnaliamo, in particolare, lo **stralcio delle disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale** e l'introduzione di una **nuova sanatoria per gli errori formali** che consente di regolarizzare la propria posizione tramite il pagamento di una somma pari a 200 euro per ogni annualità interessata. Si rileva l'esclusione, dalla certificazione tramite **fattura elettronica**, delle operazioni i cui dati sono stati comunicati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) e la **proroga** del termine di disapplicazione delle sanzioni per i soggetti mensili (fino al 30.09.2019). Vengono inoltre modificate le disposizioni in materia di emissione e registrazione della fattura elettronica.

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte in occasione della conversione in legge n. 136/2018 del DL n.119/2018.

Le novità previste dal DL Collegato manovra dopo la conversione in legge

Fatturazione elettronica

Per effetto di quanto previsto dalla legge di conversione, vengono **inclusi tra i soggetti esonerati dall'emissione della fatturazione elettronica** anche le **associazioni sportive dilettantistiche** che applicano il regime forfettario e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un **importo non superiore a 65.000 euro**.

Per il 2019, anche i soggetti che inviano al **Sistema tessera sanitaria** i dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (medici, farmacisti, veterinari eccetera) **sono esonerati, con riferimento alle informazioni già trasmesse, dall'obbligo di emettere fattura elettronica**.

Si prevede che, per i contribuenti che effettuano la **liquidazione periodica IVA con cadenza mensile**, le deroghe alla disciplina della fatturazione elettronica previste dal decreto legge (non applicabilità delle sanzioni per il primo semestre del 2019 o, a seconda dei casi, riduzione dell'80%) **si applicano fino al 30 settembre 2019**.

Si affida, a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito, di **definire le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche, tramite il Sistema di interscambio, da parte dei soggetti Iva che offrono servizi di pubblica utilità** (ad esempio, **telecomunicazioni e gestione dei rifiuti solidi urbani**), i cui corrispettivi sono **addebitati mediante bolletta**.

Emissione e registrazione della fattura elettronica

Secondo quanto previsto dal DL convertito, a decorrere **dal prossimo 01.07.2019 la fattura va emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione con l'indicazione della data in cui è stata effettuata la cessione o la prestazione**, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell'operazione.

Le fatture devono essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Con riferimento alla detrazione, invece, viene stabilito che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'iva a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Inversione contabile

Viene prorogata al 30.06.2022 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile per alcune specifiche operazioni (cessioni di telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, console da gioco, tablet pc, laptop ecc.).

Rottamazione ter

Viene confermata, in linea di massima, la struttura generale della **definizione agevolata dei ruoli** consegnati all'Agente per la Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017. Per aderire alla definizione agevolata il contribuente deve presentare, entro il prossimo 30.04.2019, una dichiarazione tramite il modello DA-2018. Le modifiche apportate si riferiscono ai seguenti aspetti:

1. con riferimento al **numero di rate**, viene previsto **l'innalzamento da 10 a 18 rate**. Le prime due rate devono corrispondere al 10% dell'importo complessivo, mentre viene stralciata la previsione per cui le rate devono essere di pari importo;
2. con riferimento alla scadenza delle rate, **resta ferma la scadenza del 31.07 e del 30.11 dell'anno 2019**, mentre **le restanti rate cadono il 28.02, il 31.05, il 31.07 ed il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020**;
3. con riferimento agli inadempimenti, viene stabilito che **è possibile versare tardivamente le rate entro 5 giorni di ritardo** (senza conseguenze);
4. si consente il **rilascio del documento unico di regolarità**

contributiva a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla disciplina vigente per il rilascio del documento.

Definizione PVC

Vengono confermate le disposizioni in materia di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. I contribuenti avranno la possibilità di **definire i PVC consegnati entro il 24.10.2018 senza applicazione di sanzioni ed interessi presentando una dichiarazione entro il prossimo 31.05.2019.**

La definizione si perfeziona con il pagamento, entro la data del 31.05.2019, dell'intera somma contestata o della prima rata della definizione (massimo 20 rate trimestrali).

Definizione agevolata degli atti di accertamento

Vengono confermate, senza sostanziali modifiche, le disposizioni in materia di definizione degli atti di accertamento, di rettifica e liquidazione degli atti di recupero, delle somme contenute negli inviti al contraddittorio, in materia di definizione degli accertamenti con adesione.

Estinzione debiti fino a 1.000 euro

Con riferimento all'**estinzione dei debiti fino a 1.000 euro**, segnaliamo che le disposizioni non sono applicabili ai debiti relativi agli aiuti di stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi a contributi o premi dovuti dagli enti previdenziali, nonché risorse proprie tradizionali UE.

Irregolarità formali

Si prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018, possono essere **regolarizzate mediante il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta**. Il pagamento deve essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti e con la rimozione delle irregolarità o delle omissioni.

La regolarizzazione non può essere utilizzata:

1. per gli atti di **contestazione o irrogazione delle sanzioni** emessi nell'ambito della voluntary disclosure (procedura di collaborazione

volontaria disciplinata dall'articolo 5-quater del DL 167/1990);

2. per **l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero;**
3. per le **violazioni già contestate in atti divenuti definitivi** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Viene altresì previsto che, **con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015**, oggetto del processo verbale di constatazione, **i termini di prescrizione ordinariamente previsti (cinque anni) sono prorogati di due anni.** Infine, l'articolo 9 riconosce, a specifiche condizioni, la priorità nei rimborsi ai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici che si avvalgono di un sistema informatizzato di controllo dei prodotti stessi.

Archivio rapporti finanziari

Allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale, si modificano le disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari. In particolare:

1. si stabilisce un **termine di conservazione dei dati di dieci anni;**
2. si **consente l'accesso ai dati alla Guardia di finanza**, nonché, per la valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale, al **Dipartimento delle finanze.**

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi

Nel 2019 e nel 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, è **riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta** (max 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento), **per ogni strumento.** Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di **sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.**

Viene estesa al registro dei corrispettivi la deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti. In base a tale deroga, la tenuta di questi registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti

e in loro presenza.

Si dispone (a partire dal 1° gennaio 2020) il **mantenimento dell'obbligo di tenuta del registro dei ricavi e delle spese per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata**. Si stabilisce, inoltre, che l'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

Definizione agevolata PVC

Vengono modificati i **termini e la determinazione delle rate degli importi dovuti per la regolarizzazione**. In particolare, si stabilisce che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali (da calcolare dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata).

Definizione liti pendenti

La legge di conversione, in materia di **definizione delle liti**, prevede che in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate (nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto), **le liti possono essere definite con il pagamento:**

1. del **40%** del valore della controversia (in luogo della metà, come previsto dal testo originario del decreto), in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
2. del **15%** del valore (in luogo di 1/5), in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere **definita con il pagamento del 90% del suo valore**.

Le controversie tributarie **pendenti davanti alla Corte di cassazione** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, **possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del loro valore**.

Nuove disposizioni sono state introdotte per le ipotesi di **accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate**. In questi casi, infatti, è dovuto **per intero l'importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata**

viene applicata la misura ridotta prevista per la definizione agevolata.

Si riconosce agli enti territoriali la facoltà di **applicare le norme sulla definizione agevolata anche alle controversie tributarie che coinvolgono i loro enti strumentali.**

Codice del Terzo Settore

Si segnalano le seguenti modifiche al **Codice del Terzo Settore:**

1. **le attività di interesse generale** (incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l'Ue, le amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale) **si considerano di natura non commerciale, qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi;**
2. la **detrazione del 35%** prevista dall'articolo 83 per le erogazioni liberali a favore di organizzazioni di volontariato **non è più limitata alle sole elargizioni di denaro.**

Stralcio cartelle fino a 1.000 euro

In occasione della conversione in legge è stato confermato **l'annullamento, automatico, alla data del 31.12.2018, dei debiti di importo residuo** (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) **fino a 1.000 euro**, con esclusione delle risorse proprie comunitarie. L'importo è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010.

Sanzioni clausola non trasferibilità

Viene prevista la **modifica delle sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni**, ove tali violazioni riguardino importi inferiori a 30.000 euro. In particolare, se la violazione riguarda importi inferiori a 30.000 euro, **l'entità della sanzione minima è pari al 10% dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione.** Inoltre, la disposizione si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione. Le norme introdotte si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso al 24 ottobre 2018.

Giustizia tributaria

Secondo quanto stabilito dal DL convertito, a partire dal 01.07.2019 il processo tributario va instaurato con modalità telematica, fatta eccezione per le liti in

cui il contribuente non deve essere assistito da un difensore. Con una norma di interpretazione autentica, inoltre, vien specificato che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado in modalità analogica.

Viene prevista la possibilità di attivare l'udienza a distanza, ovvero un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente.

Modifiche disciplina CIGS

Con riferimento alla **proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale**, viene previsto, in particolare, lo stralcio del limite di organico previsto (interventi con limite di organico superiore a 100 unità lavorative) e l'introduzione della causale contratto di solidarietà qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero del personale già dichiarato nel relativo contratto di solidarietà.

Bonus bebè

Al fine di **incentivare la natalità**, il DL convertito prevede l'**erogazione dell'assegno mensile di natalità** (c.d. "bonus bebè"), istituito dalla Legge di Stabilità 2015, **anche per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.12.2019.**

Acquapendente 10/01/2019

Cordiali saluti

Studio Associato Vinciarelli